



Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 05/07/2018) 29-08-2018, n. 21366

PROCEDIMENTO CIVILE

NullitÃ

Ricorso per cassazione

Fatto - Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere -

Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5247/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n. 6551, presso lo studio dell'avvocato Ruo Maria Giovanna, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

R.D., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Cerchia Luca, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

RITENUTO CHE:

C.A. ricorre per la cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli - sezione per i minorenni - in epigrafe indicato, con quattro motivi, corredati da memoria, ai quali replica R.D. con controricorso e memoria.

Il provvedimento impugnato ha parzialmente riformato, alla luce del reclamo proposto da ciascun genitore, quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni di Napoli, nell'interesse di C.E. (nato a (OMISSIS)), figlio naturale di genitori non coniugati.

In particolare, quanto al diritto di visita paterno, la Corte di appello, "fermo restando il calendario disposto dal tribunale" lo ha integrato, prevedendo la disciplina specifica per il periodo di frequentazione scolastica del minore e la disciplina per il periodo pasquale.

Quanto all'assegno di mantenimento, già previsto dal Tribunale in Euro 1.000,00 mensili, onnicomprensivo delle spese straordinarie, oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT, la Corte di appello ha confermato il detto importo, scorporando le spese straordinarie e ponendole al 50% a carico di ciascun genitore, quest'ultima statuizione su conforme richiesta di entrambi.

In merito alla quantificazione dell'assegno, ha respinto la richiesta di diminuzione avanzata dal padre, desumendo elementi utili alla valutazione della sua situazione patrimoniale, sia dalle informazioni concernenti la costituzione del trust, dedotte dalla stesso ricorrente a sostegno della sua ridotta capacità economica, segnatamente rilevando che, ben altro era desumibile dal trust, in cui questi aveva conferito non solo beni immobili, ma anche partecipazioni a società a loro volta proprietarie di immobili, sia dalla comparsa di risposta del C. resa in un giudizio promosso per la revocatoria ordinaria del trust, nella quale era indicata una retribuzione maggiore (Euro. 2.976,00) rispetto a quella dichiarata nel reclamo (Euro.1.300,00), sia dagli esiti delle indagini eseguite dalla G. di F. che avevano evidenziato la disponibilità di più carte di credito autorizzate per elevati livelli di spesa mensile e recenti cessioni di partecipazioni azionarie ed acquisti immobiliari sintomatici di una capacità reddituale e patrimoniale che ha ritenuto proporzionata all'assegno di Euro 1.000,00.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo.

La censura è riferita alla regolamentazione del diritto di visita padre - figlio, ad avviso del ricorrente disciplinato in maniera non soddisfacente dalla Corte di appello; in particolare il ricorrente lamenta i vizi anzidetti in riferimento alla richiesta di regolamentazione del diritto di visita nel periodo non scolastico.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Quanto al profilo di doglianza per omessa pronuncia, lo stesso risulta infondato, poichè la CA si è pronunciata, sia pure mediante il richiamo e la conferma della regolamentazione del diritto di visita padre/figlio già stabilito dal Tribunale, al quale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni, anche se non del tutto gradite dal ricorrente, dimostrando tuttavia di avere apprezzato ed accolto la domanda nei limiti formalizzati in pronuncia ed implicitamente rigettando il resto, attesa la motivazione incompatibile con una diversa conclusione (Cass. n. 8571 del 06/04/2018).

1.4. Non si ravvisa nemmeno l'omesso esame di fatti decisivi, venendo in considerazione argomenti e proposizioni sostanzialmente difensive, oltre che personali richieste di parte, non inquadrabili nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e non l'omesso esame di un fatto storico da intendersi principale o secondario, (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo, dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata con L. n. 176 del 1991), dell'art. 337 ter c.c., con particolare riferimento al criterio del preminente interesse del minore e del diritto alla bigenitorialità, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo.

2.2. Anche la seconda censura riguarda il diritto di visita padre figlio.

2.3. Il motivo è inammissibile poichè sostanzialmente sollecita un riesame del merito allo scopo di pervenire alla decisione conforme alle aspettative del ricorrente, senza che emerga l'omesso esame di fatti decisivi.

2.4. Non si ravvisa, inoltre, la violazione di legge poichè il diritto di visita è stato regolamentato proprio nell'interesse del minore (cfr. Cass. n. 14728 del 19/07/2016), tenendo conto delle inclinazioni anche sociali e ludico/sportive di quest'ultimo, non mancando però di valorizzare la collaborazione paterna nello svolgimento di attività gradite al figlio, collaborazione sintonica ad una condivisione di vissuti particolarmente significativi tenuto conto dell'età del fanciullo.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2702 c.c. e ss., e art. 2730 c.c. e ss..

A parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nell'ammettere e considerare quale documento con valore probatorio la comparsa di risposta depositata nel giudizio di revocatoria del trust costituito dal C. poco prima della nascita del figlio, con la conseguenza che da ciò sarebbero stati tratti illegittimamente elementi per valutare la propria capacità patrimoniale.

Il ricorrente contesta, in particolare, che tale documento (la comparsa di risposta) abbia valore probatorio.

3.2. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c..

Il ricorrente sostiene che la anzidetta comparsa di risposta non può avere nemmeno valore indiziario e presuntivo.

3.3. I motivi terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente e rigettati perchè inammissibili.

3.4. Invero il ricorrente dimostra di non aver colto la complessiva ratio decidendi sottesa alla statuizione, fondata sulla avvenuta costituzione del trust e sulla composizione patrimoniale dello stesso, come invocata dallo stesso ricorrente proprio dinanzi ai giudici dell'appello per sostenere le sue ridotte capacità economiche, e sui complessi esiti delle indagini svolte dalla G. di F., da cui è emersa la disponibilità di carte di credito con alti limiti di spesa, la cessione di partecipazioni societarie di rilevante valore e l'acquisto di immobili, nonchè altri elementi idonei a dimostrare la proporzionalità tra le capacità reddituali del C. e la quantificazione determinata tenendo conto delle esigenze del minore.

Rispetto a tali elementi, puntualmente analizzati dalla Corte di appello ed ignorati dal ricorrente nelle censure in esame, il contenuto della comparsa di risposta resa dal C. nel giudizio di revocazione ordinaria del trust, proposto nei suoi confronti, costituisce sostanzialmente un argomento a conforto, che non li smentisce, ma rimane privo di decisività probatoria.

4.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

4.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore di R.D..

4.3. Dagli atti il processo risulta esente e non soggetto all'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

4.4. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2018